

COMUNE DI AQUILA D'ARROSCIA PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PAESAGGISTICHE

(ai sensi dell'art. 167 c.5 del D.Lgs. 42/2004 e del D.M. BB.CC.AA. 26-09-1997)

approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 3/7/2018

ART. 1 – PREMESSE E FINALITA'

Si ritiene opportuno definire attraverso il presente Regolamento un criterio oggettivo per il procedimento di stima e di determinazione delle sanzioni basate sulla normativa di riferimento di seguito riportata.

L'art. 167 c.5 del D.Lgs. 42/2004 determina la sanzione pecuniaria come *“il maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”*.

Detto importo verrà determinato attraverso perizia di stima redatta da tecnico abilitato, sottoposta dal responsabile dei procedimenti in materia paesaggistica all'esame della Commissione locale per il paesaggio, che dovrà esprimere il proprio parere.

ART. 2 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO ARRECATO

Il danno arrecato viene computato come costo di tutte le opere necessarie per la remissione in pristino delle opere abusive eseguite e di quelle necessarie al risanamento del danno ambientale arrecato, comprese le spese di trasporto e degli oneri di discarica.


Tale computo dovrà essere quantificato attraverso l'ausilio del prezzario delle opere edili – Regione Liguria.

ART. 3 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PROFITTO CONSEGUITO

Il profitto viene definito dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/09/1997 come:

“la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia”.

Per la determinazione del valore dell'opera realizzata, occorre fare riferimento ad un importo desunto da un valore oggettivo ed univocamente definito, individuando quest'ultimo nel valore unitario medio desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio (O.M.I.).



COMUNE DI AQUILA D'ARROSCIA PROVINCIA DI IMPERIA

ART.4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

La sanzione sarà pari al valore più alto tra la stima del danno arrecato e la stima del profitto conseguito e comunque non inferiore all'importo minimo di euro 500,00 e massimo di euro 20.000,00.

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuto espletamento delle procedure di pubblicità stabilite dal vigente Statuto Comunale.